



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 80/2025 del 22/12/2025

Oggetto: APPLICAZIONE DEL DLGS N. 201/2022 AVENTE AD OGGETTO RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

L'anno duemilaventicinque, Il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 10.05 nella sala consiliare del Comune di Casamassima, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Prima.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Pinto Anna Antonia.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

		P	A			P	A
1	Nitti Giuseppe	SI		10	Loiudice Michele	SI	
2	Pastore Francesco	SI		11	Montanaro Maria Santa	SI	
3	Mazzei Vito	SI		12	Ottomano Chiara	SI	
4	Acito Luca		SI	13	Palmieri Andrea	SI	
5	Azzone Michele	SI		14	Pellegrino Raffaella	SI	
6	Cristiantelli Rocco	SI		15	Rella Giovanni	SI	
7	Decataldo Michela Rocca	SI		16	Vacchiano Marco	SI	
8	Ferri Maria Domenica	SI		17	Valenzano Giuseppe	SI	
9	Isella Alessio	SI					

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Pastore Francesco il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto in oggetto.



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

La seduta del Consiglio comunale, per esigenze straordinarie connesse alla mancata disponibilità della sala consiliare a causa dei lavori di ristrutturazione della sede municipale, si svolge in modalità telematica mediante audio-videoconferenza.

L'identità e la presenza dei consiglieri e degli assessori sono accertate dal Segretario generale.

Sono presenti n. 16 consiglieri, assente n. 1 (Acito) su n. 17 consiglieri assegnati.

Sono presenti gli assessori Borracci, Marinò, Nacarlo, non facenti parte del consiglio e senza diritto di voto.

Tutti gli interventi dei consiglieri, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nella registrazione audio/video, pubblicata sul portale istituzionale e archiviata presso gli uffici di segreteria, che costituisce verbale di seduta, come stabilito dall'art. 57 del Regolamento per il funzionamento del C.C. e dall'allegato Regolamento per la disciplina delle riprese audio-televisive e loro diffusione delle sedute di Consiglio Comunale (approvato con delibera di C.C. n.8 del 09/03/2023).

Il Presidente legge **l'8° punto all'o.d.g. ad oggetto "APPLICAZIONE DEL DLGS N. 201/2022 AVENTE AD OGGETTO RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA"** e cede la parola all'assessore Borracci, che relaziona in merito.

Aperta la discussione intervengono i consiglieri Ferri, Palmieri, Vacchiano e il Sindaco.

Il Sindaco abbandona la videoconferenza. Presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Acito, Sindaco).

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente passa alle dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consiliari presenti:

Gruppo Misto (Cristantielli); P.D. (Palmieri); Rivoltiamo Casamassima (Pellegrino); Rinascita per Casamassima (Ferri); Direzione Casamassima (Azzone); Idea (Vacchiano).

Segue la votazione palese, per appello nominale effettuato dal Segretario generale, sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri assegnati n. 17

Consiglieri presenti n.15

Consiglieri assenti n.2 (Acito, Sindaco)

Consiglieri votanti n. 15

Consiglieri favorevoli n. 13

Consiglieri contrari n.2 (Ferri, Palmieri)

Consiglieri astenuti n. 0

Segue la votazione, in forma palese per appello nominale, sull'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 17

Consiglieri presenti n.15

Consiglieri assenti n.2 (Acito, Sindaco)

Consiglieri votanti n. 14

Consiglieri favorevoli n. 13

Consiglieri contrari n.1 (Ferri)

Consiglieri astenuti n. 1(Palmieri)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.lgs. n. 201 del 23.12.2022 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” stabilisce all’art. 30 “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*” che:

- i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9;
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra-soglia affidati senza gara;
- non vi rientrano, ancorché a società in house, neppure come appendice alla relazione ex art. 20 del TUSP, i servizi pubblici a rete affidati da Autorità d’ambito o di bacino;
- la ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 30 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- nel richiamato c. 1 dell’art. 30, secondo periodo, la ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3 e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”.

Considerato che:

- dal dato letterale della norma che fa riferimento ai “servizi affidati” va interpretato che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni di cui al su citato comma 1, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d’ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);
- vi rientrano, per contro, i servizi affidati dal Comune per il tramite di altra stazione appaltante qualificata ma comunque esclusivamente per il singolo Comune, visto che in questo caso il ruolo della stazione appaltante è meramente operativo;
- ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. d), del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»;
- con giurisprudenza consolidata (*cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766*) il Consiglio di Stato ha stabilito che i servizi cosiddetti strumentali sono esclusi dal campo applicativo del D.lgs. 201/2022, in quanto essi sono “servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali” e quindi, “sono rivolti alla pubblica

- amministrazione e non al pubblico”; al contrario dei servizi pubblici locali “che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività”
- anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in linea con la giurisprudenza, ha chiarito che ricorre l’ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante (*cf. AS1999 Ricognizione SPL 2023, in Bollettino n. 25/2024*).
 - i servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete, attengono generalmente alle utilities (*Es. rifiuti, idrico, gas, trasporto pubblico locale*);
 - di contro, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non a rete (*Es. impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali, lampade votive e trasporto scolastico*) non è agevole stabilire un perimetro identificativo uguale per tutti, ma dipende dai territori. Pertanto, deve essere l’Ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete, rientri o meno tra i servizi pubblici oggetto della ricognizione di cui al D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;
 - il parere (*cf. AS2030 - Città di Treviso*) non diversamente espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM, in merito proprio al perimetro dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi del d.lgs. n. 201/2022, in cui è riportato testualmente «La stessa lettera del d.lgs. n. 201/2022 ribadisce, dunque, il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche, non essendo possibile fissare aprioristicamente un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di rilevanza economica o meno, dovendo piuttosto prendersi in considerazione i servizi già previsti dalla legge ed eventualmente la soluzione organizzativa che l’ente locale ha adottato - nel caso concreto - per rispondere alle esigenze dei cittadini del proprio territorio»;
 - la discrezionalità dell’Ente di verificare quali servizi, erogati ai cittadini, rientrano tra quelli di “rilevanza economica”;
 - sono esclusi dalla ricognizione, a norma dell’art. 14 decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), tutti quei servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, ovvero privi del connotato della redditività, anche solo in via potenziale (*Rif. Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097*), generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socio assistenziali e culturali.

Tenuto conto che:

- l’art. 28 D.lgs. n.201/2022 attribuisce agli enti locali la vigilanza sulla gestione, salve le competenze delle autorità di regolazione, in base ad un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni rese;
- la verifica tiene conto della tipologia di attività, estensione territoriale ed utenza, essendo il gestore obbligato a fornire all’ente dati e informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio;
- per ogni servizio la ricognizione rileva il concreto andamento economico, l’efficienza, la qualità del servizio, il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
- la relazione di ricognizione dovrà essere aggiornata annualmente, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate - art.20 D.lgs. n.175/2016 e che la stessa, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione ex art.20 D.lgs. n.175/2016;

Precisato che:

- ai sensi dell’art.31 D.lgs. n.201/2022, la relazione di cui all’art.30 D.lgs. n.201/2022 dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa contestualmente ad Anac, che provvede alla sua pubblicazione nel proprio portale telematico, nell’apposita sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL»;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, punto di accesso unico per atti e dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Preso atto:

- del contenuto dell'art.8 co.1 D.lgs. n.201/2022, modificato dall'art.1 D.lgs. n.13 del 4/02/2023, che attribuisce al Ministero delle Imprese e Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione e che in attuazione di ciò, la Direzione Generale per mercato, concorrenza, tutela del consumatore e normativa tecnica, Divisione IV, ha adottato il Decreto n.639 del 31/8/2023;
- del contenuto del Decreto MEF del 24/04/2023, recante "Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni ed aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art.5 D.lgs. n.201/2022";
- del contenuto della delibera di Giunta comunale n. 273/2023 del 28/12/2023 che individua, a norma del D.lgs. n.201/2022 nel perimetro di ricognizione del servizio pubblico locale a rete e non, il servizio di "raccolta smaltimento rifiuti urbani";
- la stessa delibera di Giunta, nel silenzio della norma, rimanda alla competenza del Consiglio comunale, l'approvazione dell'atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al c. 2 dell'art. 30 del D.lgs. n.201/2022, in analogia con l'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 che disciplina l'approvazione dell'analisi annuale dell'assetto delle società partecipate ed individua proprio nel Consiglio Comunale l'organo competente su tale adempimento, fatte salve le diverse disposizioni regolamentare in materia di organizzazione interna a ciascun ente;
- della ricognizione interna presso ciascuna Area/Servizio al fine di reperire indicazioni dei servizi pubblici locali soggetti alla presente rilevazione;
- che a seguito della ricognizione interna attivata, sono stati censiti i servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non a rete, i rispettivi soggetti erogatori che risultano essere quelli elencati nel seguente prospetto:

SERVIZIO	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	SOGGETTO AFFIDATARIO
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani	Gara telematica aperta su piattaforma EmpULIA	MSA Meridionale Servizi Ambientali Sede legale: Viale Einaudi 15- 70100 Bari P. iva: 06783130724
Servizio di gestione parcheggi	RDO Acquistiinretepa	PARK SIGNAL SRL Sede Legale: Via Liborio Romano, 8 – Galatone P.iva 03833810751
Servizio di ristorazione collettiva scolastica e per anziani	Gara telematica aperta su piattaforma EmpULIA	PASTORE SRL Via Boccaccio 5 -70010 Casamassima P.iva 04209100728

Rilevata la necessità di dare adempimento alla normativa sopra richiamata;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n.201 del 23/12/2022 "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;
- il Decreto Ministero imprese e made in Italy n.639 del 31/8/2023 Regolazione del settore dei s.p.l. non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza ex art.8 D.lgs. n.201/2022;
- l'art. 42 del D.lgs. n.267/2000 (TUEL);
- la delibera di Giunta comunale n. 273/2023 del 28/12/2023;
- i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. _43 del 15/12/2025, acquisito al prot. dell'Ente n. 30842 del 16/12/2025;

Preso atto che la proposta è stata esaminata dalla II Commissione consiliare in data 18/12/2025;

Con voti favorevoli n.13, contrari n. 2 (Ferri, Palmieri) espressi dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **Di dare atto** che in applicazione della normativa sui servizi pubblici locali di cui al D.Lgs. n. 201/2022, il perimetro di ricognizione viene individuato come segue:
 - servizi pubblici locali a rete: **Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;**
 - servizi pubblici locali non a rete: **Servizio di gestione parcheggi;**
 - servizi pubblici locali non a rete: **Servizio di ristorazione collettiva scolastica e per anziani;**
- **Di approvare**, i sensi dell'art.30 D.lgs. n.201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale frutto dei dati reperiti dai competenti responsabili;
- **Di disporre**, ai sensi dell'art.31 D.lgs. n.201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia, da parte degli Uffici competenti, pubblicata nel sito istituzionale e trasmessa contestualmente ad Anac per la pubblicazione nel proprio portale telematico, ed attraverso la piattaforma unica della trasparenza "quale punto di accesso unico per atti e dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica"
- **Di rendere**, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Ferri), astensioni n.1 (Palmieri) espressi dai n. 15 consiglieri presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. n.267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 115**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **APPLICAZIONE DEL DLGS N. 201/2022 AVENTE AD OGGETTO RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Calisi Domenica

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Calisi Domenica

Il presente verbale viene così sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PASTORE FRANCESCO

SEGRETARIO GENERALE
PINTO ANNA ANTONIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pinto Anna Antonia in data 24/12/2025
FRANCESCO PASTORE in data 24/12/2025



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

*Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 80 del 22/12/2025

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL DLGS N. 201/2022 AVENTE AD OGGETTO RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 22/12/2025 (art 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000)

Casamassima, 24/12/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Antonia Pinto

La su indicata Deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune dal 24/12/2025 al 08/01/2026.

Casamassima, 24/12/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Pinto Anna Antonia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pinto Anna Antonia in data 24/12/2025